

**REGOLAMENTO (CE) N. 580/2002 DEL CONSIGLIO
del 25 marzo 2002**

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi ⁽²⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 20 settembre 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005.
- (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.
- (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento ⁽³⁾.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

⁽¹⁾ Parere espresso il 14 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 308 del 18.11.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 73 del 15.3.2002, pag. 19.

— tonniere con reti da circuizione:

— Francia 20 unità

— Spagna 18 unità

— pescherecci con palangari di superficie:

— Spagna 20 unità

— Portogallo 6 unità

— pescherecci per traino:

— Spagna 900 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua

— Grecia 300 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua.

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri i cui pescherecci operano nel quadro del protocollo devono notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nelle zone di pesca gabonesi secondo le modalità fissate dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare ⁽⁴⁾.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽⁴⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.